



**COMUNE DI FOGGIA**

C.F. 00363460718

**REP. n. 11059**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AMIU PUGLIA SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI FOGGIA.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quattordici** del mese di **marzo**, nella sede municipale dinanzi a me, dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio, Segretario Generale del Comune di Foggia, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, si sono personalmente costituiti i signori:

- l'ing. Saverio Pio Longo, nella qualità di Dirigente dell'Area 7 – Ambiente e Sicurezza, il quale mi dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, giusta Decreto Commissariale n.28 del 29.12.2022;

- il dott. Paolo Pate, nato a \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

che interviene in questo atto in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di AMIU Puglia S.p.A. che elegge domicilio presso la sede amministrativa in Via Francesco Fuzio Ingegnere - Bari - Partita IVA: 05487980723 iscritto presso la CCIAA di Bari P.IVA n. 05487980723 e che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato anche "Affidatario".

Di comune accordo e con il mio consenso, le parti dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni in conformità a quanto dispone la legge sul notariato.

Della identità personale e della piena capacità delle parti costituite io Segretario rogante sono personalmente certo.

**PREMESSO:**

- che AMIU Puglia S.p.A, Partita IVA 05487980723 con sede in Bari, società a totale capitale pubblico partecipata dai Comuni di Bari e Foggia, è affidataria, secondo le modalità dell'*in house providing*, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto dei Comuni soci; Iscritta all'albo dei gestori ambientali iscrizione n. BA00480 del 11.01.2018 – 28.01.2018 – 25.01.2019 – 08.02.2018;

- che il Comune di Foggia ha proceduto, con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 108 del 30.11.2022 ad affidare alla predetta AMIU Puglia S.p.A. - secondo le modalità dell'*in house providing* e per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il 31 dicembre 2031 i servizi di igiene urbana come di seguito indicati:

a. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità della

prossimità per le utenze domestiche e del “porta a porta” per le utenze non domestiche e specificatamente: frazione secca, frazione umida, multipack (imballaggi in plastica in metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamento;

b. spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento;

c. attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, quali la gestione delle segnalazioni di non conformità tramite un numero verde dedicato con tracciabilità delle segnalazioni, le attività di contabilizzazione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli organi competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate, l’implementazione e lo sviluppo di software dedicati alle attività gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti;

d. gestione e conduzione dei CCR piattaforme ecologiche / centri di raccolta comunale;

e. trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di destinazione e di biostabilizzazione gestiti direttamente;

f. servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la rimozione delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei rifiuti assimilati;

g. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti assimilati, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e contenitori etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di rifiuto come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti sul territorio e in piattaforma ecologica/ centro di raccolta per via differenziata indipendentemente dalle modalità di raccolta in atto;

h. trasporto dei rifiuti ai centri finali di raccolta;

i. gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato;

j. fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata;

con l’avvertenza che alcuni dei predetti servizi, secondo quanto previsto e disciplinato dal piano industriale dei servizi, dal disciplinare tecnico prestazionale, dalla relazione economica e dal piano economico finanziario, potranno essere attivati anche successivamente nel corso della durata del

contratto e come previsto dal progetto di servizio allegato al presente contratto;

– che sono altresì ricompresi i seguenti servizi che secondo la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF non sono tra le attività interne al ciclo integrato dei rifiuti, computati separatamente al di fuori del PEF remunerato con la TARI:

- a) raccolta di carogne animali;
- b) lavaggio basole;
- c) raccolta, spazzamento e lavaggio in occasione di fiere, feste e manifestazioni;
- d) servizio derattizzazione / disinfezione / disinfestazione / deblattizzazione;

– che ai fini della legittimazione dell'affidamento di che trattasi, il Comune ha proceduto ad effettuare le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto, approvando conseguentemente la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del DL 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento;

**VISTA** la normativa vigente in materia di rifiuti;

**VALUTATA** e condivisa la complessiva configurazione e strutturazione dei servizi rinveniente dal progetto di servizio allegato al presente contratto e dagli elementi tecnico-operativi ed economici in esso contenuti;

**VISTE** le condizioni relative all'esecuzione dei diversi servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai seguenti documenti, allegati tutti a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio:

- PIANO INDUSTRIALE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI CON ALLEGATI ELABORATI CARTOGRAFICI;
- DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA;
- RELAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI;
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

**VALUTATE** positivamente nel loro complesso, e nell'ottica complessiva risultante dalla relazione redatta ex art. 34 del D.L. 179/2012, le condizioni tecnico-economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento, in particolare alla configurazione del servizio implementata relativamente al sistema di raccolta differenziata "porta a porta" per le utenze non domestiche, ai risultati da raggiungere in termini di raccolta differenziata e tutela ambientale, di ritorno economico assicurato ai Comuni nell'ambito delle gestioni riguardanti la cessione dei materiali recuperabili raccolti sul territorio nonché, più in generale, ai presupposti assunti quali indici di valutazione sulla convenienza economica per il Comune, da riferire, come puntualmente precisato, alla generale

gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio e non già alla singola voce di costo riguardante una o più parti del servizio stesso;

**VALUTATA** inoltre, ferme le predette considerazioni, la garanzia di continuità nel servizio di conferimento e trattamento assicurata nel tempo ed in relazione al presente affidamento da AMIU Puglia S.p.A.;

**ATTESO** che rientra nelle competenze di quest'ultimo l'individuazione di siti alternativi per lo smaltimento dei rifiuti in caso di indisponibilità degli impianti individuati per il conferimento, a parità di tariffe e senza ulteriori oneri per il Comune;

**DATO ATTO** che l'organizzazione del servizio con il nuovo affidamento, risulta essere improntata a standard qualitativi e quantitativi pienamente rispettosi - ed anzi significativamente migliorativi - dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), assicurando conseguentemente la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che risulta pertanto qualificabile come "verde" ai fini del monitoraggio dell'ANAC;

**VERIFICATI** positivamente i risultati comparativi sui prezzi e sulle prestazioni rilevate nel settore e nell'ambito territoriale di riferimento;

**RITENUTI** sussistenti, come evidenziato nella richiamata relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012, i presupposti per l'affidamento in *house*, essendo assolti i requisiti richiesti per consolidata giurisprudenza per giustificare l'affidamento in *house*, ovvero:

- la titolarità pubblica del capitale sociale;
- la sussistenza del controllo analogo, ancorché congiunto tra i diversi enti soci;
- l'operatività aziendale, rivolta in maniera esclusivamente ai Comuni azionisti ed agli utenti dei medesimi ed al bacino territoriale di riferimento;

Atteso, quindi, che il Comune di Foggia e AMIU Puglia S.p.A. intendono conseguentemente disciplinare con il presente contratto di servizio i rapporti contrattuali ed economici relativi all'affidamento *in house* dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale;

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART.1. PREMESSE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART.2. PRINCIPI E DEFINIZIONI**

1. Obiettivo e finalità comune tra le parti è quello di garantire un insieme integrato di servizi ambientali adeguati a rispondere alle esigenze della comunità locale assicurando il rispetto dei

criteri e principi generali di:

- tutela e sostenibilità ambientale;
- economicità, efficienza, efficacia e qualità;
- contenimento delle tariffe;
- ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative;
- disponibilità di una pluralità di soluzioni tecnico-gestionali tali da garantire qualità e continuità al servizio;
- promozione della cultura e della responsabilità ambientale della comunità locale;
- costruzione di una relazione diretta, stabile, fiduciaria e trasparente sia con i comuni associati sia con i cittadini;
- tempestiva e piena conformità agli standard gestionali previsti dalla normativa vigente.

2. In tale ottica, le attività connesse alla gestione del trattamento dei rifiuti raccolti saranno erogate secondo quanto disposto agli artt. 178 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

3. Di seguito vengono enunciate le definizioni dei principali aspetti tecnici che si ritroveranno nel prosieguo:

- a) **Trattamento:** tutte quelle operazioni, effettuate in sicurezza, il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione. In questo ambito lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;
- b) **Rifiuti raccolti in forma differenziata:** si intendono quelle frazioni raccolte a domicilio, in prossimità o presso le piattaforme ecologiche che compongono la maggior parte dell'onere di smaltimento a carico del Comune. Esse sono di seguito elencate: RSU, frazione secca residua, frazione umida, rifiuti ingombranti, terra da spazzamento delle strade, scarti vegetali, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, rifiuti assimilati agli urbani, contenitori etichettati T e/o F, vernici, legno;
- c) **Materiali Valorizzabili:** tutti quei rifiuti la cui gestione è regolata dai consorzi obbligatori ovvero dalle filiere di riferimento a cui possono essere ceduti a fronte di un corrispettivo determinato dagli accordi tra i consorzi o le filiere medesimi e le associazioni di Comuni. Nel costante impegno finalizzato ad ottenere le migliori condizioni economiche a favore dei Comuni affidatari relativamente ai servizi di smaltimento, AMIU reperirà di volta in volta l'interlocutore che consente di ottenere la remunerazione più conveniente in funzione delle condizioni di mercato e pertanto potranno essere stipulati contratti anche con soggetti diversi dai consorzi obbligatori. I rifiuti appartenenti a questa categoria sono: plastica e imballaggi in plastica, imballaggi metallici, imballaggi in materiali poliaccoppiati, rottami ferrosi, carta e imballaggi in cartone, vetro piano e

imballaggi in vetro;

d) Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): rifiuti raccolti a domicilio, presso la piattaforma ecologica/ centro di raccolta o presso determinate utenze o punti del territorio e aventi caratteristiche varie di pericolosità secondo le definizioni del D.Lgs152/2006. I rifiuti appartenenti a questa categoria sono così suddivisi: Pile, Accumulatori al Piombo, Farmaci, Oli Minerali e Vegetali, Rifiuti potenzialmente infetti (siringhe);

e) RAEE o Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: rifiuti raggruppati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 151/2005 nelle seguenti categorie: Componenti elettronici, Grandi Bianchi, Frigoriferi, TV e Monitor, Neon.

### **ART.3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il Comune di Foggia, nel rispetto delle condizioni e delle pattuizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, e delle definizioni di cui al precedente art. 2, affida a AMIU Puglia S.p.A. i servizi di igiene urbana complessivamente intesi e riferibili, nei termini indicati in premessa, alle seguenti attività:

a. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità della prossimità per le utenze domestiche e del “porta a porta” per le utenze non domestiche e specificatamente: frazione secca, frazione umida, multipack (imballaggi in plastica in metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamento;

b. spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento;

c. attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, quali la gestione delle segnalazioni di non conformità tramite un numero verde dedicato con tracciabilità delle segnalazioni, le attività di contabilizzazione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli organi competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate, l’implementazione e lo sviluppo di software dedicati alle attività gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti;

d. gestione e conduzione dei CCR piattaforme ecologiche / centri di raccolta comunale;

e. trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento e/o smaltimento;

f. servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la rimozione delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei rifiuti assimilati;

g. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, ingombranti,

umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e contenitori etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di rifiuto come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti sul territorio e in piattaforma ecologica/ centro di raccolta per via differenziata indipendentemente dalle modalità di raccolta in atto;

h. gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato;

i. fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata;

con l'avvertenza che alcuni dei predetti servizi potranno essere attivati anche successivamente nel corso della durata del contratto e come previsto dal progetto di servizio allegato al presente contratto;

– che sono altresì ricompresi i seguenti servizi che secondo la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF non sono tra le attività interne al ciclo integrato dei rifiuti, computati separatamente al di fuori del PEF remunerato con la TARI:

- a) raccolta di carogne animali;
- b) lavaggio basole;
- c) raccolta, spazzamento e lavaggio in occasione di fiere, feste e manifestazioni;
- d) servizio derattizzazione / disinfezione / disinfestazione / deblattizzazione;

2. Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto.

3. Rientrano, inoltre, nell'ambito dei servizi affidati a AMIU le attività di individuazione degli impianti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, nonché la sottoscrizione e gestione dei rapporti con i Consorzi di filiera CONAI ed autonomi.

4. L'affidamento del servizio o di parte di esso a soggetti terzi e l'eventuale attivazione – previo assenso del Comune - di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati ad migliorare o ottimizzare i servizi svolti nell'ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata, devono essere condotti nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti pubblici.

5. Tutte le modifiche al presente contratto, così come le integrazioni / estensioni di cui ai commi precedenti, dovranno risultare da atto scritto sottoscritto tra le parti.

#### **ART.4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

1. Le parti contraenti condividono e confermano la complessiva peculiare configurazione e

strutturazione dei servizi adottata da AMIU Puglia S.p.A., come puntualmente descritta nella richiamata relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 ed in linea con il Piano Industriale approvato con delibera commissariale con i poteri di CC n. 106 del 24.11.2022 e costituito dai seguenti documenti:

- PIANO INDUSTRIALE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI CON ALLEGATI ELABORATI CARTOGRAFICI;
- DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA;
- RELAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI;
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO;

2. Allo stesso modo, le parti definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio in affidamento il mantenimento di livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014), e tali da assicurare la piena attuazione dei principi richiamati all'art. 2.

3. Si dà atto che AMIU Puglia S.p.A. svolge direttamente, con personale e mezzi propri, tutti i diversi servizi riconducibili all'igiene ambientale (raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento delle strade, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto, etc.), la conduzione della stazione di trasferimento rifiuti, le attività di supporto e gestione amministrativa connesse al ciclo integrato dei rifiuti urbani, i controlli tecnico operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro, alluminio, etc.).

4. In particolare si dà atto che è posto a carico di AMIU Puglia S.p.A. l'eventuale reperimento di impianti sostitutivi per il caso di chiusure temporanee o definitive degli impianti direttamente gestiti ivi incluse le integrazioni occorrenti per adeguare il servizio di trasporto alle intervenute necessità, il tutto senza che tali situazioni possano costituire elemento tale da richiedere la revisione dei corrispettivi contrattuali stabiliti dal successivo art. 8.

5. Resta inteso che per l'ottimale esecuzione dei servizi in affidamento il Comune dovrà individuare un referente tecnico (DEC) di riferimento al quale affidare il coordinamento e la supervisione di tutte le attività poste a proprio carico, la verifica della regolare esecuzione del contratto, nonché a collaborare con AMIU Puglia S.p.A. partecipando alle riunioni operative e di consultazione che si dovessero rendere necessarie per l'ottimale attuazione del presente contratto.

#### **ART.5. DURATA**

1. Il presente contratto è valido fino a tutto il 31 dicembre 2031, termine oltre il quale cesserà i propri effetti senza necessità di ulteriori comunicazioni.

2. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, il gestore sarà tenuto a garantire la prosecuzione delle operazioni fino al subentro del nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate nel presente contratto, fermo restando che le procedure per il rinnovo del contratto saranno avviate almeno 12 mesi prima della scadenza dello stesso in conformità alle norme pro-tempore vigenti in materia. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma.

3. Alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Ente affidante, il gestore assicurerà alle medesime condizioni la continuità del servizio per i successivi 12 mesi, fermo restando che le procedure per il rinnovo del contratto saranno avviate almeno 12 mesi prima della scadenza dello stesso in conformità alle norme pro-tempore vigenti in materia.

4. Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o anticipata per causa non imputabile al gestore, il gestore ha diritto ad un indennizzo, a carico del gestore subentrante, pari al costo non ammortizzato degli investimenti sostenuti per lo svolgimento dei servizi, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, comprensivi dei lavori in corso.

#### **ART.6 PROPRIETÀ DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti trattati sono di esclusiva proprietà del Comune produttore, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

#### **ART.7 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

1. Entro la fine del mese di novembre di ciascun anno solare, AMIU Puglia S.p.A. comunicherà al Comune, unitamente alle tariffe di smaltimento, le stime di produzione dei rifiuti – distintamente per ciascuna delle frazioni principali, di cui all'art.2, comma3, lett. b), così da consentire la verifica e l'eventuale modifica delle stesse.

2. Tali quantitativi si intendono presunti e potranno variare in più come in meno senza che alcuna delle parti possa eccepire alcunché e senza che possano essere avanzate pretese circa l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 12.

3. Ai fini dell'esercizio delle ordinarie attività di verifica e riscontro delle quantità raccolte ed avviate a trattamento, AMIU Puglia S.p.A. si obbliga a mettere a disposizione del Comune, per tutta la durata dell'affidamento, un'apposita sezione del sito aziendale, o di altro applicativo gestionale dedicato, in cui saranno resi disponibili, con cadenza mensile ed entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, i dati riepilogativi dei quantitativi trattati relativamente alle frazioni principali.

4. Resta inteso che entro il 15 marzo dell'anno successivo, AMIU Puglia S.p.A. provvederà a rendicontare puntualmente i quantitativi raccolti ed avviati a trattamento distintamente per ciascuna tipologia di rifiuto, procedendo conseguentemente alla fatturazione di conguaglio rispetto alle stime preventive approvate dal Comune.

#### **ART.8 LIVELLI DI SERVIZIO E STANDARD DI QUALITÀ**

1. Il servizio svolto da AMIU Puglia S.p.A. in esecuzione del presente contratto dovrà essere tale da garantire, nel rispetto dei principi enunciati al precedente art. 2 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, l'assolvimento degli standard di qualità indicati nella documentazione allegata (Capitolato Tecnico Prestazionale/ Specifiche Organizzative) ed il mantenimento degli indici qualitativi che seguono, fermo in ogni caso quanto sopra precisato al precedente art. 4 con riferimento al mantenimento di standard quali-quantitativi conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014.

2. Il mantenimento di tali standard costituisce elemento caratterizzante e requisito essenziale della decisione di esternalizzare il servizio in favore di AMIU Puglia S.p.A. A titolo indicativo e non esaustivo, in aggiunta ai CAM, possono essere considerati quali parametri di valutazione della corretta gestione:

a) relativamente ai servizi di raccolta e spazzamento stradale:

- svolgere tutte le attività connesse alla gestione dei servizi di igiene urbana in modo critico e obiettivo, con particolare riferimento alla supervisione e al controllo dei servizi sul territorio affinché gli stessi vengano svolti con efficienza ed in modo puntuale;
- mettere a disposizione dei cittadini, degli amministratori e dei tecnici comunali personale qualificato per consentire una corretta gestione dell'intero ciclo di vita del rifiuto, per la risoluzione di problematiche relative alle utenze servite o più in generale all'igiene ambientale in senso lato per esempio la rimozione di discariche abusive dal territorio comunale e altri servizi occasionali;
- erogare una informazione completa e continuamente aggiornata soprattutto tramite il numero verde aziendale, costituito appositamente con l'obiettivo di informare e formare i cittadini dei comuni serviti in modo corretto e omogeneo;
- promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti, inducendo comportamenti virtuosi nei cittadini dei comuni soci volti a minimizzare all'origine l'acquisto di prodotti con minori imballaggi;

b) relativamente alla gestione degli smaltimenti:

- destinare i rifiuti urbani raccolti esclusivamente ad impianti in possesso delle regolari autorizzazioni;
- assicurare la separazione dei flussi evitando la miscelazione di rifiuti anche mediante

forme incentivanti a favore dei trasportatori;

– perseguire, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 179 "Priorità della gestione dei rifiuti" e pertanto nelle fasi di trattamento dei rifiuti, la complessiva riduzione del rifiuto avviato a smaltimento e la minimizzazione dell'impatto veicolare legato al trasporto dei rifiuti, prediligendo, ove possibile, gli impianti ubicati nell'ambito del territorio di riferimento di AMIU;

– porre in essere tutte le possibili soluzioni volte a contenere il costo di trattamento dei rifiuti a carico del comune tramite l'impegno costante a reperire nuove modalità e nuove destinazioni del materiale anche in funzione delle sempre maggiori possibilità offerte dal progresso tecnologico;

– promuovere l'incremento della qualità e quantità di raccolta differenziata.

3. Fatto salvo quanto precisato circa le competenze ed il ruolo attribuito a AMIU Puglia S.p.A., il Comune potrà vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso:

a) la verifica dei quantitativi di rifiuto avviato a trattamento mediante accesso all'apposita area riservata sul sito aziendale o su altro applicativo gestionale dedicato come da art. 7;

b) la verifica delle autorizzazioni degli impianti di destino;

c) la verifica del rispetto degli standard qualitativi previsti dal presente articolo attraverso verifiche d'ufficio e/o attraverso eventuali specifiche richieste da inoltrare al referente aziendale.

#### **ART. 9 OBIETTIVI DI SERVIZIO**

1. Per livello di servizio si intende la relazione tra entità delle prestazioni rese e il livello quali-quantitativo dei risultati ottenuti in ragione degli obiettivi prefissati. Tale relazione viene definita attraverso specifici indicatori di risultato, disegnati sulla base degli obiettivi quali-quantitativi del servizio e misurati a livello territoriale.

2. Gli indicatori sono costruiti su standard tecnici dei livelli di servizio tali da consentire la definizione di modalità operative tese a promuovere l'efficienza gestionale, la qualità del servizio, l'omogeneità sul territorio e l'efficacia delle diverse attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi. La batteria degli indicatori e gli obiettivi quali-quantitativi del servizio sono oggetto di separato atto che sarà predisposto da AMIU ed oggetto di approvazione con deliberazione del Comune di Foggia. Gli indicatori rappresentativi della performance aziendale sono definiti, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n.150/2009, ponendo particolare attenzione sia all'offerta di servizi ("indicatori tecnici") che alla centralità della comunicazione con il cittadino ("indicatori di trasparenza"). Per ogni servizio sono quindi esplicitamente definiti gli standard che AMIU si impegna a garantire sia per i previsti indicatori di qualità erogata che per gli indicatori di regolarità del servizio. Gli indicatori di qualità erogata, intesi come indicatori di risultato, vengono

individuati in modo da rappresentare le esigenze di cittadini e utenti, riducendo al minimo la disciplina degli aspetti specifici di organizzazione dei servizi, la cui responsabilità resta in capo ad AMIU. Gli standard degli indicatori di qualità erogata possono essere periodicamente aggiornati, in coerenza con il Piano Finanziario TaRi annuale, in accordo tra le parti, per adeguarli a mutate esigenze del servizio o alle aspettative di cittadini e utenti.

3. I servizi oggetto del presente Contratto sono rivolti alla cittadinanza nel suo complesso con modalità atte a garantire i medesimi risultati di servizio per tutti gli utenti.

4. In ragione dell'introduzione/evoluzione di nuove modalità organizzative operative, che saranno attuate progressivamente, si dovrà tenere conto della coesistenza di diverse modalità di servizio fino alla raggiunta condizione di messa a regime del servizio stesso.

#### **ART. 10 PRESCRIZIONI AMBIENTALI**

1. AMIU Puglia S.p.A. si impegna costantemente per garantire il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute e sicurezza dei cittadini applicabili alle proprie attività e ad attuare le norme sul Green Public Procurement (GPP). AMIU si impegna altresì a migliorare i propri processi uniformandosi a standard nazionali e internazionali di riferimento, favorendo l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'utilizzo di nuove tecnologie, a tutelare l'ambiente minimizzando gli impatti e riducendo il consumo di risorse, attraverso il riuso e il recupero, coerentemente con i principi dell'economia circolare.

2. AMIU si impegna a:

- a) curare con la massima attenzione la comunicazione ambientale definendo altresì un programma di formazione ed educazione ambientale del personale da inviare al Servizio Ambiente del Comune di Foggia entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- b) favorire il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti, tenendo conto della disponibilità impiantistica regionale e della necessità di garantire l'attuazione del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità;
- c) predisporre e attuare un programma di controllo periodico dei gas di scarico in funzione delle ore di esercizio (rapportate a km equivalenti) da trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Foggia;
- d) definire gli aspetti gestionali che prevedano procedure di lavoro volte a prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, nonché a minimizzare le emissioni di polveri, gas, vapori e sostanze odorigene in atmosfera, individuando le tecniche e le misure gestionali più idonee volte alla mitigazione dell'impatto ambientale;
- e) organizzare la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti in modo da massimizzare la qualità e le

quote di raccolta differenziata effettivamente avviate a riciclo e/o a recupero, nonché i ricavi derivanti dalla valorizzazione delle stesse.

#### **ART.11 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI**

1. Il canone per l'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 3, rimane stabilito secondo quanto analiticamente specificato nel documento denominato "Relazione economica", che si richiama integralmente unitamente al dettaglio dei servizi affidati.

2. Saranno riconosciuti i soli costi aggiuntivi di trasporto oltre i 100 Km dal centro di raccolta come precisato nel "Capitolato";

3. Rimangono esclusi da detto canone e saranno quantificati a parte i corrispettivi relativi all'esecuzione dei servizi spot oltre ai servizi eventuali di nuova attivazione.

4. Il predetto canone potrà essere oggetto di eventuale revisione / aggiornamento in relazione alle variazioni di consistenza del servizio connesse ad aumenti / riduzioni della popolazione residente, attivazione di nuovi servizi, etc., il tutto come dal documento Specifiche Organizzative citato, cui si fa espresso riferimento.

5. Per gli anni 2023-2024, le predette tariffe rimangono definite come di seguito: Canone annuo € 19.168.957,27 (euro diciannovemilionicentosessantottomilanovecentocinquantasette//27) da corrispondere in rate mensili, di cui € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per oneri ed apprestamenti inerenti la sicurezza per rischi da interferenza ed € 580.702,81 (cinquecentoottantamilasettecentodue/81) per servizi esclusi dal ciclo integrato e non remunerati con la TARI. Il suddetto importo si intende al netto dell'I.V.A. che verrà versata nei modi di legge al momento della liquidazione delle fatture. Per gli anni successivi e comunque in concomitanza con la realizzazione e l'esercizio dei CCR di Via Pinto, Via Gentile, Via Patroni, il Canone annuo è elevato a € 19.967.439,61 (euro diciannovemilioninovecentosessantasettemila-quattrocentotrentanove//61) di cui € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) per oneri ed apprestamenti inerenti la sicurezza per rischi da interferenza ed € 580.702,81 (cinquecentoottantamilasettecentodue/81) per servizi esclusi dal ciclo integrato e non remunerati con la TARI.

6. Alla prima mensilità sarà trattenuta, da parte del Comune di Foggia, la somma di € 73.500,00 dovuta per la campagna di informazione di start up avviata dal Comune sullo stesso progetto di servizio al fine di renderlo operativo contestualmente alla stipula del presente contratto.

7. Per quanto riguarda la gestione relativa alla cessione dei materiali valorizzabili di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) che precede, AMIU Puglia S.p.A. oltre alla funzione di individuazione dei centri di selezione, sosterrà, a titolo di anticipazione, i costi di conferimento, cernita e smaltimento delle frazioni estranee derivanti dall'attività di selezione dei rifiuti differenziati, e assume delega, ai sensi

dell'articolo 8, comma 5, della L.R. n.24/2012, delle attività relative all'incasso dei relativi contributi attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato, con la specifica precisazione che tali contributi spettano per intero al Comune e che saranno oggetto di conguaglio con i costi anticipati da AMIU Puglia S.p.A. per il conferimento, cernita e smaltimento delle frazioni estranee derivanti dall'attività di selezione dei rifiuti differenziati.

8. Le parti concordano infine che i corrispettivi ed i canoni relativi agli eventuali servizi e/o trattamenti integrativi / accessori che dovessero essere attivati in corso di vigenza del presente affidamento, così come previsto dal precedente art. 3, comma 5, saranno oggetto di specifica definizione in accordo tra le parti ed in funzione del dimensionamento degli stessi.

#### **ART.12 IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE**

1. L'AMIU Puglia S.p.A. assume la gestione dell'impianto di Biostabilizzazione in Località Passo Breccioso corrispondendo al Comune di Foggia un canone congruo restando a suo carico tutte le spese di manutenzione delle strutture oltre a quelle di gestione, manutenzione, ammortamenti degli impianti per l'erogazione del servizio.

2. Per la disciplina in ordine alla concessione dell'impianto e alla giusta determinazione del canone di cui al precedente punto 1, si fa rinvio a separato provvedimento da adottarsi entro e non oltre giorni 90 dalla sottoscrizione del presente atto, tenuto conto delle previsioni di cui al vigente regolamento comunale sulla gestione degli immobili comunali, fatta salva la disciplina dell'affidamento della gestione dell'impianto di cui alla legge regionale n. 20/2016.

#### **ART.13 RAPPORTI FINANZIARI**

1. La fatturazione dei servizi di cui al presente contratto avverrà come di seguito.

2. Per quanto riguarda i servizi di raccolta, spazzamento stradale e servizi accessori e complementari, come analiticamente descritti nel documento "Relazione Economica", la fatturazione avverrà in rate mensili posticipate, obbligandosi fin d'ora il Comune a garantire la liquidazione delle stesse entro 30 giorni dalla data fattura di fine mese e previa verifica e certificazione dei quantitativi raccolti.

3. La Direzione Comunale dell'Esecuzione del Contratto emetterà, entro 20 giorni dal ricevimento delle fatture da parte dell'Amministrazione Comunale, la certificazione della regolare esecuzione dei servizi.

4. Le medesime modalità di fatturazione e di pagamento saranno applicate relativamente ai servizi aggiuntivi / integrativi che saranno eventualmente attivati in corso di contratto in attuazione del precedente art. 3.

5. I pagamenti saranno effettuati previa fatturazione e mediante bonifico bancario.

6. Il ritardato pagamento oltre 15 gg. dalle scadenze indicate comporterà l'applicazione degli

interessi legali decorrenti da tale data e fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto. Relativamente alla rata di conguaglio il pagamento è stabilito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

7. Gli smaltimenti di tutte le altre frazioni raccolte, non comprese nelle tre rate sopra indicate, saranno invece fatturati mensilmente a consuntivo sulla base delle effettive quantità conferite agli impianti di destinazione.

#### **ART.14 TERMINE DI INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Le parti danno atto che il servizio è stato consegnato a far data dal 01.01.2023 con redazione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Affidatario e dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto in data 31.12.2022.

2. Il ritardo nell'avvio effettivo del servizio che ecceda i termini previsti verrà considerato grave inadempimento, sanzionato con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART.15 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Restano a carico del Comune di Foggia:

– il costo di conferimento dei rifiuti RSU indifferenziati, dei rifiuti da spazzamento e delle frazioni differenziate agli impianti di smaltimento/recupero/selezione/trattamento.

2. Sono, invece a carico di AMIU Puglia S.p.A. i costi di trattamento/recupero/smaltimento

a) dei rifiuti raccolti in maniera selettiva:

– frazione valorizzabile carta, cartone, vetro, alluminio di cui all'articolo 11, punto 7;

– rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, contenitori T/F, etc.);

b) altri rifiuti prodotti nell'espletamento delle attività di cui al presente appalto.

3. I proventi derivanti dai rifiuti differenziati diversi da quelli di cui all'articolo 11, punto 7, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune.

#### **ART. 16 COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

1. La società si impegna a concordare con la Città di Foggia attività di comunicazione e sensibilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Città stessa mutuati dalla vigente legislazione. Tali obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:

– riduzione della quantità di rifiuti prodotti;

– raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal "Piano industriale per la gestione dei rifiuti";

– aumento della "qualità della separazione" delle diverse frazioni differenziate;

– aumento delle informazioni relative al reale utilizzo delle materie raccolte in modo

differenziato;

- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione (scuole, imprese, organizzazioni, target specifici, ecc.) sull'importanza sociale e civile di comportamenti ambientali corretti;
  - informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
2. La società si impegna a stanziare a bilancio per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.
  3. Ogni attività di comunicazione inerente i servizi oggetto del presente contratto deve essere approvata formalmente dagli uffici della Città di Foggia.

#### **ART. 17 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
2. Il gestore è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
3. Restano a carico del gestore i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguenti all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il gestore deve dare immediata comunicazione al Comune di Foggia precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui la società concessionaria si impegna a tenere conto.
5. Il gestore non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto della società concessionaria al pagamento dei corrispettivi di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.
6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.
7. Il gestore garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. e dagli Accordi Aziendali vigenti.
8. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dalla Città e dal gestore con l'applicazione della normale diligenza, come ad

esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni del corrispettivo, a condizione che il gestore, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in particolare la continuità del servizio.

#### **ART.18 AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI - SUBAPPALTO**

L'affidamento a terzi di parte dei servizi avverrà secondo le modalità di cui al D.lgs. 50/2016, previa comunicazione al Comune e nel rispetto del parere n.as1742 del 29 marzo 2021 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### **ART.19 OBBLIGHI ASSICURATIVI - GARANZIE**

1. AMIU Puglia S.p.A. garantisce la copertura per i rischi di responsabilità civile verso terzi a mezzo polizza fornita da Unipol n. 65/155047185 con i seguenti massimali:

a) R.C.T. 10.000.000,00 € ed R.C.O. 10.000.000,00 € (min. richiesto 5.000.000,00 €) per sinistro;  
b) R.C.T. 10.000.000,00 € (min. richiesto 5.000.000,00 €) per danni alle cose;  
c) R.C.T. 10.000.000,00 € (min. richiesto 2.500.000,00 €) ed R.C.O. 10.000.000,00 € (min. richiesto 750.000,00 €) per sinistro e per ogni persona che coinvolga gli operatori del servizio, che prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente contratto.

2. La suddetta polizza prevede anche il risarcimento dei danni causati a terzi, persone, animali o cose, in conseguenza di atti vandalici eseguiti sulle attrezzature e sui mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi (ad esempio: i danni cagionati a terzi in conseguenza dell'incendio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti), per i quali resta esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Foggia.

3. Altre garanzie ove previste.

#### **ART.20 CLAUSOLA SOCIALE- OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

1. Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente contratto di servizio a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio da AMIU Puglia. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di livello in vigore.

2. Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie.

3. Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale e Relazione Economica relative al personale dipendente.

#### **ART. 21 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA**

1. L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di

sicurezza. In particolare, si obbliga al rispetto integrale delle disposizioni contenute nello schema preliminare di “Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza” (DUVRI) e si impegna all’aggiornamento dello stesso ogni qualvolta mutino le condizioni dei luoghi e/o dei processi individuati nello stesso Documento.

2. Le gravi o ripetute violazioni degli stessi per responsabilità dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, l’affidatario si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei servizi.

#### **ART.22 DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la verifica della regolarità della esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto è demandata alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), incaricata dal Comune con proprio provvedimento amministrativo.

2. Alla Direzione per l’Esecuzione del Contratto è demandata:

- la Direzione tecnica dei servizi;
- la verifica ed accettazione del numero, livello-qualifica del personale addetto in organico ed impiegato, rispetto a quelli del progetto;
- la verifica delle ore lavorative utili, dei parametri retributivi e contributivi del personale addetto, in organico ed a tempo determinato, anche stagionale, nonché del vestiario e delle visite mediche;
- la verifica delle caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature, della sede aziendale-centro servizi, e rispondenza di essi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché in materia ambientale degli stessi;
- la emanazione di ordini di servizio, anche su richiesta dell’Amministrazione Comunale e/o su segnalazione di particolari disservizi da parte dell’utenza, finalizzati all’espletamento di servizi, o alla rettifica e miglioramento degli stessi qualora non eseguiti secondo gli standard qualitativi prefissati;
- il controllo del regolare svolgimento dei servizi, degli orari di espletamento, degli addetti, automezzi, attrezzature impiegati, e di ogni altra componente prevista nel progetto.
- la relazione sull’andamento generale del servizio, sulla verifica delle grandezze e quantità, sulle segnalazioni dell’utenza, su esigenze e motivazioni dell’Affidatario, sulla necessità ed opportunità di eventuali servizi accessori ed integrativi, sui costi di eventuali servizi straordinari (quali ad es. nevicate e/o alluvioni);

- la presentazione di relazione mensile di accertamento formale delle prestazioni effettuate dall'affidatario, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, con applicazione di eventuali penalità, finalizzata alla liquidazione delle fatture che verranno presentate dalla Ditta medesima e formeranno parte integrante e sostanziale degli atti di liquidazione delle rispettive fatture.

#### **ART. 23 PENALI - RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Salva la determinazione per inadempienze per le quali è possibile risalire alle corrispondenti voci di costo dal piano industriale, l'inottemperanza a quanto previsto dal presente contratto e/o dall'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale/ Specifiche Organizzative per mancata esecuzione dei servizi determinerà l'applicazione di penali, differenziate a seconda della gravità dell'inadempienza e di eventuale reiterazione dell'inadempienza stessa.

Ciascuna contestazione di avvenuta inadempienza, comporta l'applicazione di una penalità di importo pari a quanto stabilito di seguito:

- mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta RSU indifferenziati su tutto il territorio del Comune €/g 1.500,00;
- mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare (non domestica) €/utenza (cont.) 100,00;
- mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta RSU differenziati su tutto il territorio del Comune €/g (per ogni singola zona) 5.000,00;
- mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti €/g 150,00;
- mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti €/utenza 150,00;
- per omessa manutenzione di un contenitore stradale, danneggiato o mal funzionante, si applicherà la sanzione, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal quinto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta €/cont. 500,00;
- mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei contenitori nei termini fissati dal capitolato per ogni contenitore non lavato o disinfettato €/cont. 100,00;
- per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU, con conseguente miscelamento e perdita della finalità per cui è stata costituito il sistema di raccolta € 1.000,00;
- mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale manuale nei giorni stabiliti €/g (per ogni singola zona) 1.500,00;
- mancata esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza, o parte di essa, nei giorni stabiliti €/g 300,00;
- ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti €/g 100,00;

- omesso svuotamento di cestino stradale €/cad. 50.00;
- mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici €/g 500,00;
- altre negligenze nella gestione del servizio €/cad. da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00;
- la penale resta fissata nella misura di € 5.000,00 per gestione dei centri non conforme alla normativa di settore;
- mancata implementazione del piano di informazione previsto dal piano annuale di comunicazione €/per singola azione informativa 1.000,00.

2. La contestazione dell'evento che determina l'inadempienza o l'inesatto adempimento degli obblighi contrattuali dovrà essere tassativamente formalizzata entro 72 ore e in ogni caso, entro 30 giorni dal fatto che l'ha originata. Sono fatti salvi i casi in cui la contestazione sia riferita ad eventi e/o inadempimenti che esulano dalla gestione dei servizi di routine di cui al successivo comma.

3. Si intendono inadempienze riconducibili ai servizi di routine le mancate raccolte, i mancati spazzamenti, nonché tutte quelle prestazioni ripetitive di ridotto impatto la cui verifica a posteriori risulta non essere particolarmente complessa ed aleatoria. Per inadempienze riferite a detti servizi, la contestazione sarà formalizzata nel termine di 24 ore dall'avvenuto accertamento. Non si procede all'applicazione della sanzione nel caso in cui il gestore, ricevuta la segnalazione, provveda nelle successive 24 ore.

4. Per quanto riguarda, in particolare, i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento delle strade, si rimanda alle specifiche disposizioni dell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale / Specifiche organizzative.

5. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

6. L'applicazione delle sanzioni avverrà tramite formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale AMIU Puglia S.p.A. avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione che potrà essere inviata anche via e-mail alla pec [segreteria.amiu@legalmail.it](mailto:segreteria.amiu@legalmail.it).

7. In caso di conferma dell'applicazione della sanzione, la stessa sarà oggetto di specifica fatturazione da parte del Comune entro il mese successivo a quello in cui si è concluso il predetto procedimento di contraddittorio.

8. Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà, previa diffida e messa in mora, risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) gravi violazioni da parte di AMIU Puglia S.p.A., nell'ambito delle attività di propria

competenza, alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti;

c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 10 giorni di calendario.

9. È espressamente esclusa la clausola compromissoria prevista dall'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, per cui non è ammesso il ricorso alle procedure arbitrali disciplinate dal predetto articolo.

10. Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente contratto, quale che ne sia la natura, sarà competente il giudice ordinario del foro di Foggia.

#### **ART.24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

##### **CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO**

1. AMIU Puglia S.p.A. dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 di seguito indicato:

“Banca BNL - Sede di Bari” – Via Dante Alighieri n.32-40 – c.a.p. 70123 Bari – IBAN: IT84S0100504000000000040217, e che la persona autorizzata ad operare su di esso è la seguente: Dott. Paolo Pate nato a Catanzaro il 26.03.1967 C.F. PTAPLA67C26C352B in qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

2. L'Azienda si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del/i conto/i corrente/i e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136.

3. Inoltre, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore di AMIU, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti appositamente dedicati;
- non è richiesta l'acquisizione del CIG (giusta le risultanze del parere Consiglio di Stato n.1142/2022);
- devono comunque essere osservate tutte le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto;
- le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo

interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

4. Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rinvia alle norme di cui alla legge 13.08.2010 n.136.

#### **ART.25 CARTA DEI SERVIZI**

1. Il soggetto gestore assume l'impegno a predisporre e pubblicare entro 3 (tre) mesi dalla stipulazione del presente contratto la Carta dei servizi conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

2. La Carta dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal soggetto gestore, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza.

Essa deve prevedere:

- la verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta dei Servizi svolto con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia al gestore, sia alle associazioni dei consumatori.
- l'adozione di indicatori e standard di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto;
- l'obbligo di diffusione di dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e di quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- l'istituzione di sistemi per la segnalazione da parte dell'utenza di eventuali disservizi;
- la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;
- le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- i casi di modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza;

-la periodica verifica sul grado di soddisfazione dell'utenza mediante indagini di customer satisfaction affidate ad operatori indipendenti.

-la Carta dei Servizi è da tenere sempre a disposizione presso i siti internet del gestore AMIU Puglia.

#### **ART. 26 ORGANISMO DI CONTROLLO**

1. I compiti di controllo sulla funzionalità del presente Contratto e sui risultati conseguiti a fronte degli obiettivi negoziati, sono assicurati attraverso il supporto tecnico di un Organismo di Controllo paritetico denominato Commissione Tecnica di Controllo.

2. La Commissione Tecnica di Controllo è nominata dal Dirigente Servizio Ambiente dell'ente con apposita determinazione dirigenziale ed è composta da 5 membri, designati nel modo seguente:

- un (1) rappresentante, in qualità di Presidente, da individuarsi anche all'esterno delle strutture dell'ente e designato di comune accordo tra le parti;
- due (2) rappresentanti dell'ente designati dal Dirigente Servizio Ambiente, di cui uno nell'ambito propria struttura e altro in ambito della polizia locale;
- due (2) rappresentanti di AMIU Puglia designati dall'Azienda;

3. La Commissione Tecnica di Controllo rimane in carica per un periodo non superiore a quello della durata del contratto.

4. Ciascun componente della Commissione Tecnica di Controllo, in caso di rinuncia, cessazione, impedimento, dovrà essere sostituito nei 30 giorni successivi per garantire carattere di continuità all'attività dell'organo di vigilanza.

5. La partecipazione alla Commissione Tecnica di Controllo è a titolo gratuito.

6. La Commissione Tecnica di Controllo, nell'ambito delle sue funzioni:

- a) ha l'obbligo di dotarsi di un disciplinare di funzionamento della stessa da condividere con la competente Direzione Tutela Ambientale dell'ente.
- b) prevedere il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e utenti legalmente costituite nelle attività di monitoraggio del servizio;
- c) determinare autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti dal presente Contratto;
- d) effettuare, qualora lo ritenga necessario, o lo richieda espressamente il Comune di Foggia, controlli a campione, con verifiche ad hoc, inerenti alla rispondenza e veridicità delle modalità di compilazione dei report aziendali di cui al successivo articolo;
- e) formulare pareri e osservazioni su eventuali modifiche di organizzazione dei servizi;
- f) trasmettere una relazione di fine anno al Servizio Ambiente dell'ente
- g) esprimere parere preventivo sulla Carta dei Servizi;

- h) analizzare eventuali problematiche inerenti all'interpretazione e l'esecuzione del Contratto, fornendo il proprio parere al Servizio Ambiente;
- i) intervenire, su richiesta di una delle Parti, per proporre soluzioni alle eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'attuazione delle disposizioni contrattuali;
- j) formulare pareri e proposte per il miglioramento delle attività oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli obiettivi quali-quantitativi dei servizi e dei correlati indicatori. Inoltre, segnala eventuali incongruenze nell'esecuzione del presente contratto;
- k) sulla base delle verifiche effettuate, formula le proprie osservazioni, riscontri e suggerimenti al Servizio Ambiente e ad AMIU Puglia, anche in merito alla proposta di eventuali interventi correttivi di eventuali disfunzioni riscontrate nell'erogazione dei servizi resi;
- l) proporre eventuali aggiornamenti degli standard degli indicatori di qualità erogata per mutate esigenze del servizio e per tenere conto delle aspettative degli utenti qualora i risultati delle analisi di customer satisfaction risultino manifestamente e stabilmente negativi ed incoerenti rispetto ai risultati di monitoraggio.

7. In ogni caso, i compiti attribuiti alla Commissione Tecnica di Controllo non assorbono quelli relativi alla definizione degli indirizzi gestionali ed alla verifica delle funzioni esercitate e dei risultati raggiunti da AMIU Puglia, posti in capo ai competenti uffici del Servizio Ambiente dell'ente.

#### **ART. 27 REPORTISTICA AZIENDALE**

1. L'AMIU si obbliga alla presentazione di report sintetici di natura tecnica, economica, finanziaria, organizzativa ed operativa, previsti nel presente Contratto, nel rispetto delle scadenze esplicitamente indicate. Essa deve presentare:

- a) un report trimestrale aziendale che contenga informazioni sintetiche di natura tecnica atte a consentire la verifica periodica sull'evoluzione del Contratto nel corso dell'esercizio; tale report, definito dalla Commissione Tecnica di Controllo di cui al precedente art.26 deve essere presentato alla stessa Commissione e al Servizio Ambiente dell'Ente entro il 45° giorno successivo alla scadenza trimestrale;
- b) un report annuale di trasmissione dei dati relativi alla gestione e ai flussi dei rifiuti urbani;
- c) un report riguardante lo stato di attuazione degli investimenti programmati nel Piano Finanziario TaRi annuale da presentare al Servizio Ambiente dell'ente entro il 31 marzo di ciascun anno (preconsuntivo);
- d) una relazione trimestrale al Servizio Ambiente dell'ente, relativa a quantità e tipologia di reclami/segnalazioni/esposti ricevuti dalla società attraverso i suoi diversi canali, e sull'esito delle

stesse; tale report deve essere presentato entro il 45° giorno successivo alla scadenza trimestrale;

e) una rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, finalizzata, a fronte della relativa fattura, alla liquidazione dei corrispettivi previsti alla società; tale rendicontazione deve contenere il dettaglio degli indicatori di regolarità dei servizi resi e deve essere presentata entro il 20° giorno successivo al mese di riferimento.

**ART. 28 MODIFICHE DERIVANTI DA SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI  
LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PIANIFICATORIE, OVVERO DERIVANTI DA  
EVENTI IMPREVEDIBILI NON IMPUTABILI ALLE PARTI**

1. Il presente contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente contratto, qualora disposte:

- a) da norme legislative e regolamentari *ratione temporis* vigenti;
- b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

**ART. 29 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO  
DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Foggia e dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori), ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento richiamati. A tale fine si da atto che l'Amministrazione ha trasmesso ad AMIU Puglia, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Foggia. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione degli obblighi di cui ai citati Codici di comportamento, contesta per iscritto alla società il fatto, assegnando un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

**ART. 30 CLAUSOLA DI C.D. "PANTOUFLAGE"**

Il Legale Rappresentante della società AMIU qui costituito, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia sotto la sua responsabilità DICHIARA, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Foggia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Comune, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata esclusione dall'affidamento di cui trattasi; DICHIARA altresì, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto e delle concessioni.

#### **ART. 31 TRATTAMENTO DATI – RISERVATEZZA**

1. Ai fini della relativa normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Foggia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché' forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché' della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti, conformemente all'art. 6 comma 2 lett. b) del Reg. UE 2016/679) (GDPR).
3. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
5. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
6. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

7. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
8. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
  - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
  - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
  - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
  - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
9. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
10. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
11. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
12. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Foggia.
13. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono indicati sul sito

istituzionale dell'ente.

### **ART. 32 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**

1. AMIU è obbligata, nello svolgimento del rapporto contrattuale, ad attenersi rigorosamente alle disposizioni ed agli adempimenti contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione) e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i., anche in relazione alle direttive formulate, di volta in volta, dal Responsabile aziendale per la Prevenzione e corruzione.

2. AMIU si impegna a predisporre/aggiornare il proprio P.T.P.C.T. e, per il tramite del Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, a tenere costantemente aggiornata la sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, pubblicando tutti i dati ai sensi delle vigenti normative in materia.

3. AMIU si impegna a nominare un responsabile per l'attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione;

4. AMIU si impegna, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'Amministratore Delegato o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del presente atto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

### **ART.33 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – ONERI FISCALI**

1. Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- Piano industriale servizi di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento e complementari con allegati elaborati cartografici;
- Disciplinare tecnico prestazionale dei servizi di igiene urbana;
- Relazione economica dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti, spazzamento e complementari;
- Piano economico finanziario.

Gli allegati si intendono integralmente richiamati e trascritti e sono pertanto pienamente vincolanti per le parti come sopra costituite. Per quanto non previsto negli stessi e/o nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge.

2. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto d'appalto è l'ing. Saverio Pio Longo.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento

dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.

#### **ART.34 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'AFFIDATARIO**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, AMIU Puglia S.p.A. elegge domicilio presso la sede amministrativa in Via F. Fuzio Z.I. BARI dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni.
2. Le notificazioni e le comunicazioni in generale verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato dall'appaltatore PEC: [segreteria.amiu@legalmail.it](mailto:segreteria.amiu@legalmail.it)
3. Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile designato dall'appaltatore dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, ovvero dal Dirigente del competente Servizio Comunale, si considera fatta personalmente al titolare di AMIU Puglia S.p.A.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Foggia – Ing. Saverio Pio Longo (firmato digitalmente)

Per AMIU Puglia s.p.a. – dott. Paolo Pate (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale del Comune di Foggia – dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio (firmato digitalmente)

Allegati firmati digitalmente:

- PIANO INDUSTRIALE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI CON ALLEGATI ELABORATI CARTOGRAFICI;
- DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA;
- RELAZIONE ECONOMICA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI, SPAZZAMENTO E COMPLEMENTARI;
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Questo atto consta di n.34 (trentaquattro) articoli e di complessive n.29 (ventinove) facciate compresa la presente.

 LONGO  
Saverio Pio  
14.03.2023  
17:59:32  
GMT+01:00

 PATE  
PAOLO  
14.03.2023  
18:02:53  
GMT+01:00

 MARIA  
GIUSEPPINA  
D'AMBROSIO  
14.03.2023  
18:05:24  
GMT+01:00